



*Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo*
MUSEO DI CAPODIMONTE

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEI
PROFESSIONISTI DEL MUSEO DI CAPODIMONTE.**

- Art. 1 Istituzione dell'elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi dell'Ente
- Art. 2 Durata dell'iscrizione
- Art. 3 Soggetti ammessi
- Art. 4 Categorie di specializzazione e classi di importo
- Art. 5 Domanda d'iscrizione
- Art. 6 Requisiti, documenti e titoli per l'iscrizione
- Art. 7 Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione
- Art. 8 Effetti e validità dell'iscrizione
- Art. 9 Riduzione, sospensione e annullamento dell'iscrizione
- Art. 10 Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell'iscrizione
- Art. 11 Rinnovo ed estensione dell'iscrizione
- Art. 12 Pubblicità
- Art. 13 Trattamento dati personali
- Art. 14 Allegati

**ART. 1
ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI DELL'ENTE**

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento a procedura negoziata ed in economia è istituito presso il Museo di Capodimonte l'Elenco dei servizi professionali. L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, del D.Lgs. 50.2016 e s.m.i. e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché i requisiti di carattere morale di cui all'art. 80 del medesimo D.Lgs. 50.2016 e s.m.i. Nell'ambito dell'elenco l'Ente può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i Soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi o di forniture mediante il criterio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco.

Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai professionisti al fine di ottenere l'iscrizione, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti.

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

ART. 2 DURATA DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione ha una durata **triennale**, salva la **verifica annuale** dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e precisamente:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

ART. 4 CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO

I professionisti che intendono qualificarsi per i servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria devono indicare le categorie di cui D.Lgs. del 31.10.2013 n. 143 e i relativi importi fatturati.

Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di servizi, come meglio identificati nell'Allegato 2 (Categorie Professionali), individuati tra quelli per i quali il Museo di Capodimonte consente l'affidamento a procedura negoziata ed in economia.

Sarà possibile l'iscrizione per un importo inferiore ad € **100.000,00** nel rispetto di quanto stabilito dalle linee guida n. 1 dell'A.N.AC. approvate con delibera n. 973, del 14 settembre 2016 e dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50.2016 e s.m.i. e delle soglie di cui all'art. 35 del medesimo D.Lgs.

ART. 5

DOMANDA DI ISCRIZIONE

5.1. Generalità

Gli operatori economici potranno presentare all'Ente apposita domanda precisando le categorie professionali per le quali si chiede di essere iscritti.

Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 3 lettera e) devono essere già costituiti.

5.2. Divieti

I soggetti di cui all'art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione, senza alcun limite di iscrizione alle relative categorie con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. Qualora i Soggetti di cui all'art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'Ente prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente all'Ufficio di cui al successivo comma 5.3.

5.3 Presentazione della domanda

La domanda di iscrizione, corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 6, deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante ed inviata mediante unica cartella zip tramite pec al seguente indirizzo mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it con oggetto: **“Domanda di iscrizione all’Albo dei professionisti per l’affidamento di appalti di servizi professionali Categorie professionali ___ (come da allegato 1)”** entro e non oltre 3 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Regolamento.

ART. 6

REQUISITI, DOCUMENTI E TITOLI PER L'ISCRIZIONE

La richiesta di iscrizione nell'elenco dovrà essere proposta con apposita domanda corredata della documentazione di seguito descritta, esclusivamente in lingua italiana.

La documentazione si compone di:

A) Con riferimento ai requisiti di ordine generale:

1. **dichiarazione/i sostitutiva/e** resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, **assumendosene la piena responsabilità dichiara:**
 - a) **indicandole specificatamente** di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), del D.Lgs. n. 50/2016. **La presente dichiarazione va resa da tutti i soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016;**
 - b) l'insussistenza, ai sensi dell'art. 80, comma 2 del D.Lgs. n. 50.2016, nei propri confronti e nei confronti dei propri familiari conviventi di maggiore età, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. **La presente dichiarazione va resa da tutti i soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016;**
 - c) ai sensi dell'**art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50.2016**, che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - d) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. n. 50.2016, **indicandole specificatamente;**

B) Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativo:

- il curriculum vitae con l'elenco delle progettazioni o prestazioni professionali più significative eseguite, suddivise per ciascuna delle sezioni per le quali si richiede l'iscrizione;
- dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di accettazione di tutte le condizioni previste nel presente avviso;
- disponibilità di idonee attrezzature e strumentazioni necessari per lo svolgimento delle prestazioni di cui trattasi;
- per gli incarichi per la sicurezza, dichiarazione relativa al possesso dei requisiti professionale di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008, allegando attestazione di cui al comma 2 del citato decreto.

C) Allegato 1 – Elenco categorie professionali

Si precisa che i professionisti dovranno essere iscritti al relativo Albo professionale ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

Per i dipendenti pubblici valgono le limitazioni ed esclusioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”.

ART. 7 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

L'Ente provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta.

L'Ente, entro sei mesi a decorrere dalla data dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione, su richiesta delle società partecipanti, comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione, specificando la/le categoria/e merceologica/che per cui il Soggetto richiedente sia risultato iscritto. In assenza di comunicazione “ostativa” all'iscrizione, **entro 6 mesi dalla data di invio della domanda, la società sarà ritenuta iscritta alla classe e alla categoria a cui ha presentato la domanda.** Qualora l'Ente ritenga di non poter ultimare il procedimento di iscrizione entro sei mesi dalla data definitiva di presentazione della relativa domanda, informerà il Soggetto richiedente delle ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene **sospeso**, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà **respinta**.

In entrambi i casi di reiezione (parziale o totale) verrà comunicato tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art.10-bis della legge n. 241/90 e s.m.i., i motivi che ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni. Verrà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul Casellario informatico dei contratti pubblici di servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi dell'art. 80 del Codice.

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al soggetto interessato.

ART. 8 EFFETTI E VALIDITÀ' DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dell'articolo 83 del Codice, mentre per quanto concerne i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, viene fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di cottimo fiduciario.

L'iscrizione all'elenco fiduciario ha validità triennale a decorrere dalla data di presentazione della domanda o del suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto

periodo continuo, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.

Ove l'Ente ritenga di avvalersi dell'albo fornitori di cui al presente regolamento, con le modalità ivi previste, gli operatori iscritti all'elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle lettere d'invito.

ART. 9

RIDUZIONE, SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL'ISCRIZIONE

L'Ente, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, alla riduzione o all'annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa interessata. L'annullamento è disposto d'ufficio per le imprese che per almeno cinque volte non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito.

L'Ente potrà altresì escludere dall'elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

ART. 10

SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

10.1 Segnalazione delle variazioni:

Gli operatori iscritti nell'elenco devono comunicare all'Ente tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'elenco stesso. Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo pec, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 9.

10.2 Mantenimento dell'iscrizione:

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione i soggetti interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'elenco o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente art. 6.

I soggetti iscritti devono, pertanto, produrre all'Ente, ogni anno successivo a quello in cui è stata concessa o rinnovata l'iscrizione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al DPR 445/2000, attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione.

Il mancato invio della dichiarazione comporta l'automatica cancellazione dall'elenco. In ogni caso si produrrà la cancellazione dall'elenco se la dichiarazione non sarà pervenuta all'Amministrazione mediante pec entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dell'anno (farà fede in tal caso il protocollo di acquisizione della pec da parte dall'Ufficio Protocollo dell'Ente).

Art. 11
RINNOVO ED ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE

A seguito del cambiamento delle modalità di iscrizione in vigore dal presente anno, **anche le società già iscritte nel triennio precedente, dovranno rinviare tramite** la domanda di iscrizione *ex novo* nei tempi e nei modi descritti al punto 5.3.
L'esito del procedimento di rinnovo avverrà con le stesse modalità di cui al precedente art. 8.

ART. 12
PUBBLICITÀ'

L'esistenza della procedura di iscrizione negli elenchi fiduciari dell'Ente dei prestatori di servizi professionali è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito informatico dell'Ente.

ART.13
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che l'Ente gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco fornitori.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Richiesta informazioni: e-mail: mu-cap.bilanciocontabilita@beniculturali.it tel. 081 74.99.221/297

Responsabile della gestione dell'elenco: dott. Giuseppe Mandato

ART.14
ALLEGATI

1. *Elenco Categorie professionali.*
2. *D.G.U.E.*

Napoli lì, 28.12.2016

IL DIRETTORE
Sylvain Bellenger